

N. 784/22 R.G.N.R.

N. 2851/22 R.Gip.

(STRALCIO DAL N. 2395/22 RG 612)



N. 255 /25 Reg.Sent.

Data del deposito

22/9/2025

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Ese.

N. _____ Camp. pen.

redatta scheda il

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione GIP/GUP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Giovanna Sergi

All'udienza del 22 settembre 2025

con l'intervento del P.M. e del Cancelliere

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

_____, nato a Reggio Calabria il 10.3._____, ivi residente
ed elettivamente domiciliato in via Ravagnese alla _____ n. _____,
difeso di fiducia dall'Avv. Mattia Gattuso del Foro di Catania;

libero assente

IMPUTATO

Come da fogli allegati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio dell'8.5.2024 il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di [redacted] chiamandolo a rispondere dei reati ascritti in rubrica. Fissata l'udienza preliminare, all'odierna udienza la difesa, munita di procura speciale, ha richiesto l'accesso dell'assistito al rito di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. riportandosi al calcolo della pena espresso con apposita istanza e il P.M. ha espresso il consenso.

Le dichiarazioni delle parti sono state ritualmente manifestate e allo stato degli atti non emergono elementi su cui fondare alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

Tanto si afferma in ragione degli atti presenti nel fascicolo, pienamente utilizzabili per la scelta del rito, che consentono di ritenere fondata la tesi accusatoria, essendo emerso dall'accertamento ispettivo INPS e dagli atti a corredo che l'imputato [redacted], titolare dell'omonima azienda agricola, tra il 2017 e il 2022, avesse presentato dichiarazioni di assunzione di manodopera agricola ideologicamente false, con ciò inducendo in errore l'INPS circa la sussistenza di rapporti di lavoro e conseguenti giornate lavorative e arrecando all'INPS il danno economico corrispondente al riconoscimento e all'erogazione di indebite prestazioni previdenziali.

Tanto si ricava, infatti, dagli accertamenti riportati in atti, che danno conto che l'azienda, pur avendo formalmente assunto manodopera, era inadempiente agli obblighi contributivi, che sul terreno dichiarato nella Denuncia Aziendale dall'imputato insisteva un bosco e nessuna coltivazione di ortaggi o vigneti, che non vi erano fatture di vendita di prodotti, che esisteva una significativa incongruenza tra il reddito di impresa dichiarato per il solo anno di imposta 2019 e i costi da sostenersi in ragione del numero di braccianti agricoli denunciati.

Le ammissioni dell'imputato del tutto discordanti rispetto a quanto dichiarato nella denuncia aziendale (che riferiva come nonostante le assunzioni i lavoratori non avessero mai svolto attività lavorativa e che per tutti gli anni di attività sui fondi in questione non era stata mai eseguita una coltivazione agricola) e i provvedimenti di disconoscimento dell'INPS delle giornate di lavoro confermano l'impianto accusatorio, del pari fondato per ciò che afferisce alle due dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare contenenti false dichiarazioni contestate al capo a) della rubrica come dimostrato dagli accertamenti di P.G. versati in atti.

Ritenuta, pertanto, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che la pena richiesta (nella misura così calcolata: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, pena base per il reato più grave (capo f) della rubrica) anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi di imputazione a), b), e), g), h), i), J) e con il reato contestato nel fascicolo riunito n. 2148/2023 RGNR di mesi uno e giorni 15 di reclusione,

ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo di imputazione c) di mesi uno e giorni 10 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo di imputazione d) di mesi uno e giorni 20 di reclusione, ridotta per la scelta del rito nella pena di anni uno e mesi sei di reclusione), è congrua e conforme ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p.;

ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'età dell'imputato e dell'atteggiamento collaborativo dimostrato in sede di attività ispettiva da parte dell' INPS;

ritenuto ancora concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato l'atteggiamento collaborativo dimostrato dall'imputato, che fonda un giudizio prognostico positivo ai sensi dell'art. 164 c.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.,

applica a _____, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione.

Pena sospesa.

Reggio Calabria, li 22 settembre 2025

IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Sergi

*Letto e depositato
in udienza del 22/9/2025
Re, 22/9/2025*

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Stefania Ruggione

